



**COMUNE DI LODI**  
*Servizio Tributario*

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE  
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
EX ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 360/1998**

**(approvato con deliberazione C.C. n. 38 DEL 28/03/2007)**

**ART. 1**  
**ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1. comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

**ART. 2**  
**SOGLIA DI ESENZIONE**

1. Con il presente regolamento non viene stabilita alcuna soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali .
2. L'Amministrazione si riserva, peraltro, il diritto di introdurre nelle successive annualità detta soglia di esenzione, così come disposto dall'art. 3 - bis del D. Lgs. 360/1998, introdotto dall'art. 1, comma 142, lettera b), della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

**ART. 3**  
**COMUNE DI COMPETENZA**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio cui si riferisce l'addizionale stessa, così come stabilito dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, introdotto dall'art. 1, comma 142, lettera c) , punto 2) della Legge n. 296/06.

**ART. 4**  
**VERSAMENTO**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Lodi, secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente regolamento e nel pieno rispetto dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/2006.
2. Il versamento diretto al Comune avverrà attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
3. Il versamento dell'addizionale è effettuato unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**ART. 5**  
**FORME DI PUBBLICITA'**

1. E' assicurata la diffusione di quanto stabilito con il presente provvedimento, nonché di ogni ulteriore atto ad esso collegato, mediante pubblicazione sul sito delle finanze, nel pieno rispetto di quanto stabilito con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5/6/2002.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 6**  
**RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto Comunale, nonché i regolamenti comunali applicabili in quanto compatibili.

**ART. 7**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. In applicazione dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, nonché dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno in cui è stato approvato se ciò avviene entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, esso entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.